



COMUNE DI PREDAIA

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. N. 13457

Predaia, 1 AGO. 2017

TAGLIO DEI RAMI E DELLE SIEPI PROSPICIENTI LE STRADE COMUNALI.

IL SINDACO

Visto l'art. 29 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" che prevede l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche comprese quelle vicinali soggette a uso pubblico, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità.

AVVISA

I proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade comunali di mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante ad alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica della distanza e della angolazione necessaria.

I proprietari stessi sono inoltre tenuti a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano viabile.

In caso di inottemperanza e fatte salve le sanzioni amministrative da € 169,00 a € 680,00 di cui all'art. 29 del Codice della Strada, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.



IL SINDACO

Paolo Forno -